



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°98/2018

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Venezia;

- VISTA:** l'istanza acquisita a protocollo n°33010 in data 10/10/2018, con la quale la EDILTECNICA S.r.l., avente sede legale a Carrara (MS), richiede l'emanazione di apposita Ordinanza che disciplini la sicurezza della navigazione nello specchio acqueo del Canale Vittorio Emanuele III, al fine di eseguire una bonifica subacquea superficiale e profonda del fondale da ordigni esplosivi residuati bellici;
- VISTA:** la nota acquisita a protocollo n° 35147 in data 29/10/2018 dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale, con la quale ha autorizzato i lavori in questione;
- VISTO:** il foglio protocollo n° M_D MCOMLOG00031028 in data 03/12/2018 del Comando Logistico della Marina Militare – Reparto Infrastrutture e Servizi Generali – 5° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici, con il quale ha autorizzato l'esecuzione dell'attività di ricerca ordigni residuati bellici da condurre sul fondale relativo allo specchio acqueo di cui trattasi;
- RITENUTO:** necessario disciplinare il transito di unità nello specchio acqueo in oggetto, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione nonché la pubblica e privata incolumità;
- VISTA:** la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;
- VISTI:** gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **dal giorno 06/12/2018 al 21/12/2018**, estremi inclusi, la Ediltecnica S.r.l. effettuerà i lavori di ricognizione finalizzati alla bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici nello specchio acqueo del Canale Vittorio Emanuele III.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la porzione dello specchio acqueo interessato dall'attività in parola, in presenza dei mezzi impiegati nelle operazioni di bonifica bellica da ordigni residuati bellici, è interdetto: alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e a qualsivoglia altro uso pubblico, da parte di unità navali di qualunque tipologia non interessate dall'effettuazione dei lavori in questione.

Tutte le unità sono tenute a transitare ad una distanza di sicurezza dall'area di cui al precedente comma e dalle unità dedite alle operazioni di bonifica, mantenendo la minima velocità per la manovra in sicurezza e ponendo comunque la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 2

Il divieto di cui all'art. 1 non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso, in ragione del loro ufficio, oltreché ai mezzi interessati nelle operazioni, e alle unità navali crocieristiche in ingresso/uscita per il porto di Venezia.

Articolo 3

L'impresa esecutrice degli interventi di bonifica deve garantire l'idoneo segnalamento delle aree interessate, oltreché dei mezzi operatori (COLREG 72).

L'inizio e la sospensione quotidiana delle attività devono essere comunicati, a cura del responsabile dei lavori, alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, tramite VHF canali 13 e 16, al pari del termine lavori.

La Capitaneria di porto di Venezia può in ogni momento richiedere la sospensione dei lavori, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare.

All'eventuale ritrovamento di ordigni e/o residuati bellici, l'impresa operante deve immediatamente sospendere le operazioni, mettendo in sicurezza l'area interessata, e informare la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, per l'attivazione delle procedure del caso.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un'unità da diporto;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*